LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

PASQUALE D'ASCOLA	Primo Presidente
ADRIANA DORONZO	Presidente di Sezione
GIACOMO MARIA STALLA	Presidente di Sezione
GIULIA IOFRIDA	Presidente di Sezione
ENZO VINCENTI	Presidente di Sezione
LAURA TRICOMI	Consigliere
ANTONELLA PAGETTA	Rel. Consigliere
GIUSEPPE GRASSO	Consigliere
GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI	Consigliere

Oggetto

Ud. 07/07/2026 P.U.
Cron.
R.G. n. 15856/2024

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. r.g. 15856-2024 proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliati in ROMA, [redacted], presso lo studio dell'avvocato [redacted], rappresentati e difesi dagli avvocati [redacted] e [redacted];

- ricorrenti –

contro

COMUNE DI QUARRATA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [redacted] e [redacted];

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 63/2024 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 24/05/2024.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026 dal Consigliere ANTONELLA PAGETTA;

Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL'ERBA, il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con domanda di condono edilizio in data 29.03.1986, [redacted] e [redacted] [redacted] (quest'ultimo poi deceduto ed i cui eredi risultano [redacted] [redacted] e [redacted] chiedevano la sanatoria edilizia per il fabbricato ubicato nel Comune di Quarrata, realizzato in prossimità al corso d'acqua denominato "[redacted]

2. La domanda di condono aveva ad oggetto opere realizzate in difformità all'originaria licenza edilizia risalente all'anno 1962 con la quale era stata autorizzata la costruzione di un capannone per garage e riparazione autoveicoli con sovrastanti quartieri di abitazione ed altre opere del tutto non assentite.

3. Il Comune di Quarrata, con provvedimento del 15.09.2015, rigettava la domanda di condono in quanto le opere da sanare ricadevano all'interno della fascia sottoposta a vincolo di sicurezza idraulica, assoluto ed inderogabile ai sensi del r.d. n. 523/1904 (di con il quale era stato approvato il Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e quindi non suscettibile di sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, lettera b) l. n. 47/1985.

4. Il provvedimento di diniego era impugnato ai sensi dell'art. 143 r.d. n. 1775/1933 davanti al T.A.R. Toscana che dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

5. Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale Superiore dell'Acque la domanda di annullamento del provvedimento di diniego di sanatoria è stata respinta con la sentenza n. 53/2024, oggetto della presente impugnazione.

6. La statuizione di rigetto è stata motivata sulla base delle seguenti considerazioni: a) ai sensi dell'art. 33 l. n. 47/1985 non sono suscettibili di sanatoria le opere in contrasto con i vincoli di inedificabilità qualora siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse; tra tali vincoli si annoverano espressamente i vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali (comma 1 lettera b) ed in tale ambito si colloca quindi la previsione dell'art. 96, lett. f) r.d. n. 523/1904, la quale stabilisce che sono

Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a

vietate "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi"; c) per costante giurisprudenza della S.C. del giudice amministrativo la inderogabilità assoluta di tali vincoli trova la sua ragione d'essere nel fatto che essi non sono solo finalizzati ad assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche e soprattutto il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici, in funzione della tutela di interessi pubblici di rango primario quali la tutela delle acque e la sicurezza dei luoghi; d) nel caso di specie, al momento della esecuzione delle opere in difformità dalla licenza e della esecuzione delle opere ulteriori rispetto a quelle assentite, sussisteva il vincolo di inedificabilità in tutta la fascia dei dieci metri dal torrente Falchereto, ai sensi del r.d. n. 523/1904, vincolo preesistente alla realizzazione delle opere, in assenza all'epoca di un disciplina derogatoria locale; d) alcun rilievo al fine del condono assumeva la possibilità, successivamente intervenuta a livello locale, di consentire le costruzioni oltre il limite di quattro metri dal piede dell'argine, prevista dal Regolamento del demanio idrico della Provincia di Pistoia, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 298 del 2004; analogamente doveva ritenersi in relazione al Regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 2007 concernente espressamente le domande di condono, pendenti a quella data, a condizione del nulla osta idraulico e della attestazione di un tecnico in ordine alla sicurezza idraulica dell'area; e) tali regolamenti locali sarebbero stati idonei a derogare alla misura delle distanze, ai sensi dell'art. 96 lettera o) del r.d. n. 523/ 1904, rispetto agli immobili da realizzare successivamente con legittimo titolo edilizio. Per le domande di condono pendenti avrebbero potuto escludere la sussistenza del vincolo assoluto di inedificabilità nella fascia oltre i quattro metri, solo qualora fossero già stati vigenti al momento della entrata in vigore della legge n. 47/ 1985, come non avvenuto; f) la normativa locale sopravvenuta non avrebbe infatti potuto incidere ex post sull'ambito di applicazione della disciplina del condono la quale

Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a

secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale costituisce ambito riservato al legislatore statale; g) la norma comunale in tema di condono risultava pertanto adottata in palese contrarietà sia alla legge statale ed in particolare all'art. 33 l. n. 47/1985 sia ai principi in materia di condono edilizio indicati dalla Corte costituzionale.

7. La sentenza impugnata ha inoltre ulteriormente osservato che, poiché al momento del diniego della domanda di sanatoria era vigente la legge regionale n. 21/2012, che aveva posto un divieto di nuove edificazioni, di realizzazione di manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), l.r. n. 79/2012 , per il principio *tempus regit actum,* si doveva avere riguardo al regime vincolistico esistente alla data di esame della domanda di sanatoria che non consentiva l'edificazione in relazione a distanze inferiori; in questa prospettiva, la autorizzazione ottenuta dalla Provincia di Pistoia con provvedimento in data 10.4. 2015 non poteva legittimare l'opera in presenza del vincolo ostativo ai sensi dell'art. 33 comma 1 lettera b) l. n. 47/1985.

8. Per la cassazione della decisione hanno proposto [redacted] e [redacted] sulla base di tre motivi. Il Comune di Quarrata ha depositato controricorso.

9. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.

10. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 96, lett. f) r.d. n. 523/1904; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 4, lett. b 2)del Regolamento del demanio idrico della Provincia di Pistoia di cui all'Allegato B) della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 364 del 15.12.2011 (nella versione - vigente *ratione temporis* alla data di esame della domanda di sanatoria edilizia). Si censura la sentenza impugnata in punto di interpretazione

Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a

dell'art. 96, lett. f) r.d. n. 523/ 1904; si sostiene, infatti, che con tale disposizione il legislatore ha inteso conferire prevalenza, in ogni caso, alla normativa locale, riconoscendo alla previsione una funzione sussidiaria, nel senso che essa è destinata ad operare in assenza di tale disciplina; nel caso di specie, la normativa locale aveva efficacemente derogato alla distanza prevista dalla norma citata, consentendo la realizzazione e/o la sanatoria di costruzioni effettuate a distanza inferiore a 10 metri e maggiore o uguale a 4 metri dai piedi degli argini dei corsi d'acqua, previa acquisizione dell'autorizzazione della competente Amministrazione provinciale, pacificamente intervenuta nel caso in esame nel corso dell'istruttoria della domanda di sanatoria; tale disciplina derogatoria, in quanto vigente al momento della presentazione della domanda di condono doveva trovare applicazione; il provvedimento di diniego risultava quindi illegittimo per essere le opere da condonare rispettose della distanza dall'argine stabilita dal Regolamento della Provincia di Pistoia conseguendone altresì violazione del principio *tempus regit actum* .

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2.1. In punto di fatto è pacifico che le opere oggetto di condono sono state realizzate in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta scaturente dal disposto dell'art. 96, comma 1, lett. f) r.d. n. 523/1904 e che sono state realizzate in epoca antecedente alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985.

2.2. L'art. 96, comma 1, lettera f) cit. stabilisce che : "Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: … f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;". Come ripetutamente ribadito da questa Corte, in materia di distanze delle costruzioni dagli argini, i divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96 del 8 r.d. 25 luglio 1904, n. 523, sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici.

Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a

Sicché tale vincolo di inedificabilità, per le preminenti ed inderogabili ragioni di interesse pubblico che ne costituiscono la ratio, deve essere considerato assoluto (Cass. Sez. Un. n. 3807/2020, Cass. n. 21561/2021, Cass. n. 17784/2009).

2.3. Quanto al rapporto tra la previsione richiamata e la regolamentazione derogatoria dettata dalle discipline locali, questa Corte ha chiarito che l 'art. 96, lett. f), r.d. n. 523/1904, in materia di distanze delle costruzioni dagli argini, ha carattere sussidiario, essendo destinato a prevalere solo in assenza di una specifica normativa locale; tuttavia, quest'ultima, che può anche essere contenuta nello strumento urbanistico, per derogare alla norma statale, deve essere espressamente destinata alla regolamentazione delle distanze dagli argini, esplicitando le condizioni locali e le esigenze di tutela delle acque e degli argini che giustifichino la determinazione di una distanza maggiore o minore di quella indicata dalla norma statale (Cass. Sez. Un. 31022/2019, Cass. Sez. Un. 19813/2008)

2.4. Tanto premesso, la sentenza impugnata non si pone in contrasto con il significato normativo dell'art. 96, comma 1, lettera f) T.U. posto che ai fini della decisione non viene in rilievo la astratta possibilità derogatoria in tema di distanze attribuita alla disciplina locale – possibilità che il provvedimento impugnato non mette in discussione - bensì il diverso tema della rilevanza, ai fini dell'accoglimento della domanda di condono, del sopravvenire di discipline locali derogatorie della legge statale vigente all'epoca di edificazione delle opere oggetto della istanza di condono, legge la quale poneva un vincolo assoluto di inedificabilità per le opere realizzate a distanza inferiore dal piede degli argini di quella prescritta.

2.5. Come noto, la materia del condono è stata disciplinata dal legislatore statale con la legge n. 47/1985 (recante *Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie*), la quale, all'art. 33, nell'individuare le opere non suscettibili di sanatoria, così ha statuito: "Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora, questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere

Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a

stesse: a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici; b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali; …". Giova a riguardo ricordare che l'art. 31 (*Sanatoria delle opere abusive*) individuava le opere abusive che su richiesta dei proprietari potevano conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria ove ultimate entro la data del 1 ottobre 1983.

2.6. La sentenza impugnata, nell'escludere ai fini del condono rilevanza alle discipline locali, risulta conforme a diritto alla luce della chiara previsione contenuta nell'art. 33 l. cit. che esclude in radice la possibilità di sanatoria per le opere realizzate in presenza di vincoli di inedificabilità imposti da norme statali e regionali a tutela di interessi idrogeologici. Correttamente il TSAP ha pertanto ritenuto inefficace in senso derogatorio in relazione alla domanda di condono degli odierni ricorrenti, i regolamenti locali e cioè il Regolamento del demanio idrico della Provincia di Pistoia, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 298 del 2004, e il Regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 2007, osservando che si trattava di normativa sopravvenuta rispetto al momento dell'esecuzione dell'opere in difformità o dell'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle assentite con la licenzia edilizia del 1962 e valorizzando in particolare la circostanza che si trattava di normativa intervenuta successivamente alla legge n. 47/1985.

2.7. Il TSAP ha invero in fatto accertato che le opere in questione sono state eseguite quando esisteva il vincolo assoluto di inedificabilità e prima della entrata in vigore delle norme locali derogatorie, valevoli per opere realizzate successivamente, ed ha condivisibilmente disapplicato il regolamento comunale nella parte in cui ha esteso la deroga anche ai condoni pendenti, non potendo il regolamento derogare alla normativa primaria statuale.

2.8. La decisione sul punto è conforme alla indicazione del giudice costituzionale il quale, nel ritenere non fondata, in riferimento agli artt. 3, 9, 117, commi secondo, lett. s), e terzo Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 72, lett. b), della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, modificativo del comma 5 dell'art. 9 della legge regionale

Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a

n. 10 del 2004, che prevede l'inammissibilità del condono - per gli abusi edilizi realizzati su aree sottoposte ai vincoli di cui alla legge n. 47 del 1985 – "solo ed esclusivamente se i predetti vincoli comportano l'inedificabilità assoluta delle aree su cui insistono e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse", ha puntualizzato che non spetta alla legge regionale allargare l'area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato, precisando che la disposizione censurata andava posta a raffronto con l'art. 33 della legge n. 47 del 1985, che esclude la sanatoria di opere in contrasto con vincoli che comportino l'inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse e che il portato normativo della norma impugnata risulta pienamente coincidente con quello di detta disposizione statale con riguardo sia al carattere assoluto della inedificabilità, sia al rilievo dei soli vincoli imposti prima dell'esecuzione delle opere (Corte cost. n. 117/2015 ed, inoltre, Corte cost. n. 225/2012, Corte cost. n. 290/2009, Corte cost. n. 54/2009, Corte cost. n. 150/2009).

3. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 l. r. n. 21/12 nonché degli artt. 32 e 33 l. n. 47/85, per avere la sentenza impugnata ritenuto prevalente la disciplina della legge regionale sui regolamenti locali, omettendo di tenere conto che, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 l.r.cit., la costruzione oggetto di condona doveva considerarsi in regola, in quanto a distanza consentita dai regolamenti vigenti al momento dell'esame della domanda di condono, il quale, dunque, avrebbe dovuto essere concesso in presenza della prescritta autorizzazione provinciale.

4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

4.1. Esso investe la decisione laddove ha così motivato: "In ogni caso, al momento del diniego della domanda di sanatoria era altresì vigente la legge regionale n. 21 del 2012, che ha posto un divieto di nuove edificazioni, di realizzazione di manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79. La legge regionale

Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a

ha, quindi, posto un divieto generale per le normative locali di prevedere deroghe ai sensi del r.d. 523 del 1904.". Come reso palese dall'incipit del brano "In ogni caso", il TSAP ha inteso addurre un'argomentazione aggiuntiva alla precedente esplicitazione delle ragioni della decisione di rigetto, prendendo in considerazione la normativa regionale sopravvenuta e sottolineando che la stessa era intervenuta a ripristinare, solo per le nuove costruzioni, il vincolo assoluto originario su tutto il territorio regionale, sopprimendo le fonti secondarie che avevano ridotto la fascia di rispetto fluviale.

4.2. Le ragioni di censura, per come concretamente articolate con il motivo in esame, non attingono la effettiva *ratio decidendi* della decisione, che non riposa sulla interpretazione della richiamata legge regionale e sul ripristino dei vincoli originari dalla stessa disposti ma su autonoma e distinta ragione, che prescinde dalla normativa locale e che non è stata validamente incrinata con il primo motivo di ricorso.

5. Con il terzo motivo, si deduce eccesso di potere in relazione all'art. 201 r.d. n. 1775/1933, per illogicità della motivazione, per travisamento dei fatti e, segnatamente, per asserita irrilevanza del rilascio della licenza di costruzione n. 176 del 06.09.1962 nonché per violazione del principio del legittimo affidamento generato dal rilascio della suddetta licenza edilizia e del principio di buona fede e correttezza.

6. Il terzo motivo è inammissibile

6.1. Il vizio di motivazione, censurabile in base all'art. 111 della Costituzione come motivo di ricorso per cassazione contro le decisioni, in unico grado o in appello, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è ravvisabile infatti solo in caso di inesistenza, contraddittorietà o mera apparenza risultante dal testo del provvedimento impugnato, mentre non rientra nei compiti della Corte di cassazione la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alla «quaestio facti», la quale comporta un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. Un. n. 5888/1992, Cass. Sez. Un. n. 15617/2006, Cass. Sez. Un. n 17822/2007, Cass. Sez. Un. n. 28220/2018, Cass. Sez. Un., n. 14995/2024). Il discrimine tra l'ipotesi di violazione di legge

Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a

in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 7394/2010, Cass. n. 24155/2017, Cass. n 20084/2024).

6.2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha accertato in fatto che la licenza edilizia originaria era stata rilasciata in violazione del vincolo assoluto, "risultando la collocazione in prossimità del Rio F. dallo stesso progetto allegato" ed inoltre ha accertato che l'immobile era stato "traslato e modificato rispetto al progetto assentito, tanto da richiedere la presentazione del condono, sensi della legge 47 del 1985". La motivazione basata su tale accertamento, sulla scorta del quale la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante la licenza illegittima al fine di ottenere il condono delle ulteriori opere abusive, realizzate sempre in violazione del vincolo assoluto di inedificabilità, è senz'altro esistente, non apparente e priva di vizi logico-giuridici ed è quindi immune dalla censura contestata, con cui si sostiene la legittimità di tale provvedimento in ragione non di una norma di legge, ma della prassi derogatoria del vincolo, che si assume ampiamente invalsa al tempo del rilascio della licenza.

7. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e le spese di lite liquidate secondo soccombenza.

8. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi

Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a

euro 5.000 per compensi professionali, euro 200 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026

Il Presidente
Pasquale D'Ascola

Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 504a11ef64c2bf4a